

**CONTO CORRENTE MELA**INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:	<b>BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A.</b>
Forma giuridica:	<b>Società per Azioni</b>
Sede legale e amministrativa:	<b>Via Emilia Est, n. 107 - 41121 MODENA</b>
Telefono:	<b>059/2932100</b>
Fax:	<b>059/2930001</b>
Indirizzo telematico:	<a href="mailto:info@bancainterprovinciale.it">info@bancainterprovinciale.it</a>
Codice A.B.I.:	<b>03395</b>
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:	<b>5710</b>
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce	<b>Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Fondo Nazionale di Garanzia</b>
Capitale sociale	<b>Euro 40.000.000,00</b>

## **CONTO CORRENTE MELA**

### **CHE COS'È IL CONTO CORRENTE**

#### ***Struttura e funzione economica***

Il Conto Corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al Conto Corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

#### ***Principali rischi tipici (generici e specifici)***

Il Conto Corrente è un prodotto sicuro.

Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia *Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi*, che assicura a ciascun correntista una copertura fino ad un massimo di 103.291,38 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su *Internet*. Si tratta, tuttavia, di rischi che sono ridotti al minimo se il correntista nella gestione del proprio conto osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al Conto Corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito di Banca Interprovinciale S.p.A., all'indirizzo: [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it), nonché presso tutte le Filiali della Banca Interprovinciale S.p.A..

**CONTO CORRENTE MELA****PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO**

Di seguito, vengono riepilogate le condizioni economiche applicate al rapporto. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

**QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE**

Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.)

**IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DA PARTE DI BANCA D'ITALIA**

<b>PROFILO</b>	<b>SPORTELLLO</b>	<b>ONLINE</b>

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 34 Euro obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a **xxx** profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it/servizi\\_pubbli/conoscere/trasparenza/indicatori](http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbli/conoscere/trasparenza/indicatori)

## CONTO CORRENTE MELA

Le voci di spesa riportate nel prospetto rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

		<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>IMPORTO</b>
		Spese per l'apertura del conto	<b>Nessuna spesa</b>
<b>SPESE FISSE</b>	<b>Gestione liquidità</b>	Canone annuo	<b>Euro 0,00</b>
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	<b>illimitato</b>
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	<b>Euro 0,00</b>
	<b>Servizi di pagamento</b>	Canone annuo carta di debito nazionale B.I.P. Bancomat - PagoBancomat	<b>Euro 0,00</b>
		Canone annuo carta di credito - CartaSi Classic	<b>Euro 30,99</b>
	<b>Home Banking</b>	Canone annuo per <i>internet banking</i>	<b>Euro 0,00</b>

<b>SPESE VARIABILI</b>	<b>Gestione liquidità</b>	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	<b>Euro 0,00</b> per le operazioni eseguite allo sportello; <b>Euro 0,00</b> per le operazioni eseguite via <i>home banking</i>
		Invio estratto conto	<b>Euro 0,00</b>
	<b>Servizio di pagamento</b>	Prelievo presso sportello automatico di Banca Interprovinciale S.p.A.	<b>Nessuna spesa</b>
		Prelievo presso sportello automatico di altra banca in Italia	<b>Euro 0,00</b>

## CONTO CORRENTE MELA

		Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro con addebito in c/c	<b>Euro 0,00</b> per i bonifici disposti via <i>Home banking</i> ; <b>Euro 0,00</b> per i bonifici disposti presso lo sportello di Filiale.
		Domiciliazione utenze	<b>Nessuna spesa</b>
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	<b>Interessi creditori</b>	Tasso creditore annuo nominale	Al lordo delle imposte vigenti non inferiore allo <b>1,00%</b> .
	<b>Interessi debitori</b>	Tasso debitore annuo nominale	<b>6,75%</b>

<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	Periodicità	Trimestrale
<b>DISPONIBILITÀ</b>	Contanti/assegni circolari di Banca B.I.P.	Disponibilità immediata
	Assegni bancari stessa Filiale B.I.P.	Disponibilità immediata
	Assegni bancari altra Filiale B.I.P.	<b>2</b> giorni lavorativi
	Assegni circolari altre banche/vaglia Banca d'Italia	<b>4</b> giorni lavorativi
	Assegni bancari altre banche	<b>5</b> giorni lavorativi
	Vaglia e assegni postali	<b>4</b> giorni lavorativi

(\*) *pari all'importo dei fidi accordati quali apertura di credito in conto corrente e smobilizzo crediti (nell'importo sono compresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).*

(\*\*) *pari all'importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti e per il rilascio di crediti di firma Italia (nell'importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).*

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (T.E.G.M.), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito *internet* di Banca Interprovinciale S.p.A. ([www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it)).

## CONTO CORRENTE MELA

### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

#### OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

##### Spese tenuta conto

Richiesta saldo allo sportello di Filiale	Nessuna
Richiesta estratto conto allo sportello di Filiale	<b>Euro 0,00</b>
<b>Altro</b>	
Spese per disposizioni impartite via fax	<b>Euro 0,00</b> per ogni disposizione impartita

#### SERVIZI DI PAGAMENTO

##### Carta di debito: Carta Bancomat B.I.P.

Spese per blocco carta Bancomat	<b>Euro 0,00</b>
---------------------------------	------------------

##### Carta di credito: CartaSi Classic

Spese per blocco carta di credito	<b>Euro 0,00</b>
-----------------------------------	------------------

##### Assegni

Rilascio del carnet di 10 assegni non trasferibili	<b>Euro 0,00</b>
Spese per disposizione richiamo assegni negoziati	<b>Euro 0,00</b>
Spese per esito impagato di assegno negoziato	<b>Euro 7,00</b>
Spese per restituzione assegno irregolare impagato	<b>Euro 15,00</b>
Spese per restituzione assegno protestato	<b>0,5%</b> con un minimo di Euro 13,00 e un massimo di Euro 26,00
Spese per ammortamento assegni	<b>Spesa effettiva</b> sostenuta con un minimo di Euro 155,00
Rilascio carnet di 10 assegni privi della clausola di non trasferibilità	<b>Euro 0,00 + Euro 1,50</b> su ogni assegno per imposta di bollo dovuta ex art. 49, comma 10, del d.lgs., n. 231 del 2007

##### Utenze

Pagamento allo sportello di utenze domestiche	<b>Euro 0,00</b> per ciascun pagamento
---	--

##### Bonifici: disposizione singola di bonifico a favore di terzi

Eseguite con regolamento per cassa	<b>Euro 0,00</b>
Eseguite con regolamento in c/c: - domiciliate su filiale Banca Interprovinciale S.p.A. - domiciliate su altre banche - ordinate mediante <i>Home banking</i> - eseguite tramite Bip <i>on-line</i> e sportello ATM	<b>Euro 0,00</b> <b>Euro 0,00</b> <b>nessuna</b> <b>nessuna</b>

##### Bonifici: disposizione singola di bonifico a favore proprio

Eseguite con regolamento per cassa	<b>Euro 0,00</b>
Eseguite con regolamento in c/c: - domiciliate su filiale Banca Interprovinciale S.p.A. - domiciliate su altre banche - ordinate mediante <i>Home banking</i> - eseguite tramite Bip <i>on-line</i> e sportello ATM	<b>Nessuna</b> <b>Euro 0,00</b> <b>Nessuna</b> <b>Nessuna</b>

## CONTO CORRENTE MELA

<b>Bonifici: disposizione multipla di bonifici a favore di terzi</b>	
Domiciliate su filiale Banca Interprovinciale S.p.A. presentate su supporto cartaceo-magnetico- <i>home banking</i>	<b>Nessuna</b>
Domiciliate su altre banche: - presentate con supporto cartaceo - presentate con supporto magnetico - presentate tramite <i>Home banking</i>	<b>Euro 0,00</b> <b>Euro 0,00</b> <b>Nessuna</b>
<b>Bonifici: disposizioni ripetitive di bonifico con regolamento in c/c</b>	
Domiciliate su filiale Banca Interprovinciale S.p.A.	<b>Euro 0,00</b>
Domiciliate su altre banche	<b>Euro 0,00</b>
<b>Altre commissioni</b>	
Commissione per bonifici urgenti	<b>Euro 00,00</b> (oltre eventuale recupero spese telefoniche)
Commissione per l'invio di allegati	<b>Euro 00,00</b>
Spese per disposizioni impartite via fax	<b>Euro 00,00</b> unitarie
Penale per coordinate bancarie incomplete	<b>Euro 0,00</b>
Commissione per rettifica di valuta e/o storno di bonifico già trasmesso	<b>Euro 0,00</b>

### VALUTE

<b>Applicazione valute su versamenti</b>	
Versamenti di contante, assegni circolari B.I.P., assegni tratti sulla propria filiale B.I.P.	Giorno di versamento
Versamenti di assegni tratti su altra filiale B.I.P.	<b>2 giorni lavorativi</b> successivi al giorno di versamento
Versamenti di assegni di altre banche	<b>3 giorni lavorativi</b> successivi al giorno di versamento
Versamenti di assegni c/c postale vidimati o non vidimati, vaglia postali ordinari e/o telegrafici	<b>2 giorni lavorativi</b> successivi al giorno di versamento
<b>Applicazione valute su prelievi</b>	
Con assegno bancario	Data assegno
A mezzo di sportello automatico B.I.P.	Giorno prelievo
A mezzo di sportello automatico di altre banche	Quella applicata dalle banche gestrici

<b>Valuta di addebito su disposizioni di bonifico di importo non rilevante (fino a Euro 500.000,00)</b>	
Bonifico a favore di terzi: - su filiale di Banca Interprovinciale S.p.A. - su altre banche	Stesso giorno <b>1 giorno lavorativo</b>
Bonifico a favore proprio: - girofondi su filiale di Banca Interprovinciale S.p.A. - girofondi su altre banche	Stesso giorno <b>1 giorno lavorativo</b>
<b>Valuta di addebito su disposizioni di bonifico di importo rilevante (oltre Euro 500.000,00)</b>	
Bonifico eseguito senza requisiti di giroconto	<b>1 giorno lavorativo</b>
Bonifico eseguito con requisiti di giroconto	<b>1 giorno fisso</b>

## **CONTO CORRENTE MELA**

**TERMINE ORARIO ULTIMO DI PRESENTAZIONE ALLO SPORTELLO E/O TRAMITE BIP - ON LINE/C.B.I. DELLA DISPOSIZIONE (\*):**

entro le ore 16.00 del giorno: DATA DI ESECUZIONE (ovvero 10.30 se in giorno semifestivo)

dopo le ore 16.00 del giorno: DATA DI ESECUZIONE (ovvero 10.30 se in giorno semifestivo): **la data di esecuzione passa al giorno lavorativo successivo.**

(\* Se la presentazione delle disposizioni avviene tramite *Home banking* o SUPPORTO MAGNETICO, a causa dei tempi tecnici di lavorazione, il termine orario ultimo di presentazione è fissato per le ore 16,00 del giorno lavorativo in cui viene ricevuta la disposizione via Home Banking, ovvero le ore 13,00 per le disposizioni impartite tramite supporto magnetico.

**N.B.:** Non è ammessa la presentazione di bonifici di importo frazionato in luogo di un singolo bonifico di importo rilevante allo scopo di eludere i termini orari di cui sopra.

**TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE:**

Per tutte le tipologie di bonifico: **entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine.**

### **ALTRE SPESE**

Spese per ogni invio di comunicazione ai fini della trasparenza	<b>Euro 0,00</b>
Recupero spese per ogni invio di corrispondenza	<b>Euro 0,00</b>
Imposta di bollo sui documenti prodotti durante il rapporto	Il tributo viene recuperato con separato addebito periodico nella misura di tempo in tempo vigente, per il relativo importo complessivo

## **CONTO CORRENTE MELA**

### **PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO**

*La presente sezione riporta una **sintesi** delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente è contenuto nel contratto.*

**Art. 1** - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con Banca Interprovinciale S.p.A., che nei successivi articoli sarà denominata per brevità Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche, le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca che dal giorno lavorativo successivo all'arrivo della comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. L'autorizzazione a disporre sui rapporti, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

**Art. 2** - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, con facoltà di disposizione anche in via disgiunta, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. In tali casi, la Banca pretenderà il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'opposizione avrà effetti nei confronti della Banca dal giorno lavorativo successivo all'avvenuta ricezione della stessa. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

**Art. 6** - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, è investita di diritto di ritenzione su tutti i titoli e valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla medesima. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane, ha luogo la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c. c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, verrà inoltrata immediatamente comunicazione scritta alla controparte. La facoltà di compensazione sopra prevista è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs., 6 settembre 2005 n. 206).

**Art. 8** - I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente con identica periodicità (in via normale, trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre), portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e ogni eventuale spesa dovuta, applicando le trattenute fiscali di legge. Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita e indicata nel presente contratto, salvo diverse e successive pattuizioni o quanto previsto dall'art. 12. Qualora il conto presenti saldi liquidi debitori superiori al fido concesso, alla liquidazione verrà applicato a titolo di penalità per il periodo di sconfinamento il tasso dare riportato sul contratto maggiorato di quattro punti. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

**Art. 11** - La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto e ai servizi regolati in conto corrente, qualora sussista un giustificato motivo.

La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e/o economiche sarà comunicata espressamente al Correntista con un preavviso non inferiore a trenta giorni secondo le modalità previste dalla normativa di legge in vigore (art. 118 del Testo Unico Bancario, d.lgs., n. 385 del 1 settembre 1993).

Nel caso in cui la modifica unilaterale delle condizioni dovesse avere ad oggetto i termini contrattuali e/o le condizioni economiche relativi ai servizi di pagamento prestati, la Banca invierà tale proposta di modifica con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data prevista per la decorrenza della modifica (art. 126 *sexies* del Testo Unico Bancario, d.lgs., n. 385 del 1 settembre 1993).

Ai fini di cui sopra, il Correntista accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite, con piena liberazione della banca, su supporto cartaceo e/o a mezzo di posta elettronica o altri strumenti concordati successivamente per iscritto.

La modifica si intende approvata ove il Correntista non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni; nel caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per ciò che concerne le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri eventualmente indicati nel contratto non verrà effettuata alcuna comunicazione. Se sfavorevoli per il Correntista, tali modifiche potranno essere applicate al Correntista solo se dipendono esclusivamente dalle variazioni di tassi di interesse o di cambio di riferimento concordati con il Correntista. In tal caso, se la modifica riguarda i tassi di interesse, la Banca dovrà informare tempestivamente il Correntista.

**Art. 12** - E' a discrezione del Correntista il conferimento di incarichi alla Banca ed è in facoltà di quest'ultima accettarne o meno l'esecuzione, dando in quest'ultimo caso comunicazione del rifiuto. In assenza di istruzioni particolari del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle

## **CONTO CORRENTE MELA**

procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c., è comunque autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione, tenendo comunque indenne la Banca da ogni relativo onere.

**Art. 26** - Per qualsiasi controversia è competente il foro di Modena. Tale disposizione non si applica qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del d.lgs., 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo)

### **RECESSO E RECLAMI**

**Art. 7** - Il presente contratto ha durata a tempo indeterminato ed al Correntista è consentito in qualsiasi momento l'immediato recesso dal contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione dell'adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte, senza penalità e spese di chiusura e con la restituzione alla Banca del blocchetto degli assegni e di ogni altra carta abilitativa di servizi inerenti il rapporto di conto corrente.

Alla Banca è consentita, altresì, la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al Correntista mediante lettera raccomandata con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per lo stesso.

In caso di recesso dal contratto, il Correntista corrisponderà alla Banca le spese per i servizi di pagamento, fatturate periodicamente, solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso. Se il Correntista aveva già pagato anticipatamente tali spese, la Banca rimborserà il Correntista in misura proporzionale.

Qualora ricorra un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Correntista.

#### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente, qualora non siano presenti servizi collegati, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo **5 giorni lavorativi**.

#### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

Banca Interprovinciale S.p.A.,

Direzione Generale, Servizio Segreteria/Legale,

Oggetto "Reclamo",

Via Emilia Est, n. 107 - 41121 Modena,

– tramite posta elettronica all'indirizzo: [info@bancainterprovinciale.it](mailto:info@bancainterprovinciale.it);

– tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [info@pec.bancainterprovinciale.com](mailto:info@pec.bancainterprovinciale.com);

oppure possono essere presentati presso le Filiali della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (d'ora innanzi per brevità A.B.F.). Per avere informazioni e sapere come rivolgersi all'A.B.F. è possibile consultare le apposite guide sull'A.B.F., disponibili presso le Filiali della Banca, consultare il sito *internet* [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alle segreterie tecniche dell'A.B.F., presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi:

- Segreteria tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, 5 - 20123, Milano - tel.: 02-724241;
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via Venti Settembre, 97/e - 00187, Roma - tel.: 06-47921;
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via Miguel Cervantes, 71 - 80133, Napoli - tel.: 081-7975111;

## CONTO CORRENTE MELA

- oppure presentare un'istanza di conciliazione al **Conciliatore Bancario Finanziario** che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli artt. 38, 39 e 40 del d.lgs., n. 5 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, sia attraverso le condizioni e secondo le procedure definite nel relativo regolamento, disponibile presso le Filiali della Banca Interprovinciale S.p.A.

### LEGENDA

<b>Canone annuo</b>	<i>Spese fisse per la gestione del conto.</i>
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	<i>Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.</i>
<b>Disponibilità somme versate</b>	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.</i>
<b>Saldo disponibile</b>	<i>Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.</i>
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	<i>Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.</i>
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	<i>Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.</i>
<b>Spese invio estratto conto</b>	<i>Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.</i>
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.</i>
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)</b>	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il T.E.G.M. degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
<b>Valute su prelievi</b>	<i>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.</i>
<b>Valute su versamenti</b>	<i>Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.</i>